



LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"

Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno

Tel. 089 752436 - fax 0896307916 - C.F. 80028030650 - C.M. SAPS06000L

e-mail: saps06000l@istruzione.it - pec: saps06000l@pec.istruzione.it

Sito Web: www.liceoseverisalemo.edu.it



*Ministero
dell'Istruzione e del Merito*

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

Al Sito WEB

OGGETTO: Art. 9 Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dello studente dopo malattia.

A seguito della nota della Federazione Italiana Medici Medicina Generale (FIMMG) pervenuta dall'Ufficio Scolastico Provinciale e che si allega, si ricorda alle persone in indirizzo che sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024, che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

Pertanto, a decorrere da tale data non è più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La legge suddetta, per quanto di interesse, cita testualmente all'art.9:

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido. (...)

In assenza di certificazioni mediche che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare, codificato anche nel "Patto Educativo di Corresponsabilità", sottoscritto dalle famiglie. Pertanto, si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di non far rientrare gli studenti a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Rimandare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei figli stessi. Anche in assenza di obbligo di certificato, è comunque consigliabile confrontarsi con il pediatra/medico di base e valutare con lui i tempi di guarigione e ripresa scolastica dello studente.

Resta inteso che qualora l'assenza del proprio figlio dovesse essere utile ai fini del computo del monte ore annuo per la validità dell'a.s. in corso le assenze devono essere certificate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Barbara Figliolia

